



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.lndpuglia.it - MAIL: del.trani@lnd.it
PEC: delegazionebat.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 68 del 9 Giugno 2022

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (CIRCOLARI 30, 31 E 32 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale le sottoindicate Circolari della L.N.D.:

- **Circolare n. 30 del 3 giugno 2022:**
Legge 398/1991 – ininfluente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente.
- **Circolare n. 31 del 3 giugno 2022:**
30 giugno 2022 – obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione.
- **Circolare n. 32 del 3 giugno 2022:**
Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – D.L. n. 36 del 30 aprile 2022.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEO #GRASSROOTS CHALLENGE CATEGORIA PULCINI 2022

Questo progetto è parte integrante del **Programma di Sviluppo Territoriale**, quindi basato sui presupposti tecnico-organizzativi considerati nei Centri Federali Territoriali ed applicati per le categorie di base, che si realizza essenzialmente considerando due principi:

1. per i bambini e le bambine: moltiplicare le opportunità di gioco e di esperienze pratiche da far vivere a tutti i partecipanti durante le sedute di allenamento ed in occasione degli incontri ufficiali;
2. per i Tecnici (e gli adulti in genere): incrementare le occasioni di formazione attraverso il coinvolgimento pratico nell'attività svolta in campo e con lo sviluppo di un percorso di incontri che si realizzi con continuità nel corso della stagione sportiva.

Le attività tecniche proposte nel Torneo Pulcini **#GrassrootsChallenge** sono state sviluppate nel rispetto dei 10 presupposti individuati nella Metodologia CFT rivolta alla fascia d'età 5-12 anni: Giocatore come protagonista; organizzazione dell'allenamento; clima sereno; elevato tempo di impegno motorio; + gioco – esercizi; educare attraverso il movimento; appassionare allo sport; orientarsi al compito; includere; variabilità della pratica. In particolare, le 4 proposte/gioco del Torneo presentano le seguenti caratteristiche pratiche: semplicità organizzativa; numero ridotto di giocatori (3c3); elevato tempo di impegno motorio sul compito concesso ai giovani giocatori e giocatrici rispetto alle tempistiche riservate ad ogni proposta; attività situazionale che prevede scelte e confronto; elevata densità di esperienze motorie e tecniche; possibilità di successo per giocatori con caratteristiche fisico/tecniche differenti; approccio ludico; diversificazione degli obiettivi tecnici; sviluppo di principi di gioco.

In allegato dettaglio finali interprovinciali e regionale.

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puugia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di	Referente
ASD PELLEGRINO SPORT	C.S. "Pellegrino" Via Capo del	Dal 10/06/2022	Pellegrino Marco
ASD AVANTI ALTAMURA	C.S. "Avanti" – ALTAMURA (BA)	Dal 13/06/2022	Quattromini
ASD FUTURA MONTERONI	C.S. Comunale di Monteroni di	Dal 13/06/2022	Lorenzo Mauro
ASD COSMANO SPORT	C.S. Piazza Achille Donato	Dal 13/06/2022	Cosmano
ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	C.S. "Berardi" – NOICATTARO	Dal 13/06/2022	Liturri Martino
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" –	Dal 16/06/2022	De Lorenzis
ASD GIGI ORLANDINI	C.S. "A. Guarini" – MESAGNE	Dal 4/07/2022 al	Ligorio Cosimo
ASD PINK ALTAMURA	C.S. "Sporting Club" Via	Dal 13/06/2022	Centonze
ASD APULIA TRANI	C.S. "Apulia Center" Via San	Dal 7/06/2022 al	Mannatrizio
POL. D. BELLAVISTA	C.S. "Bellavista Soccer" Via	Dal 13/06/2022	Cosma Lopraino

**CAMPIONATI PROVINCIALI
ALLIEVI U16 E GIOVANISSIMI U 14**

**MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE
DI SABATO 11 GIUGNO 2022**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/06/2022	6 A	DON UVA CALCIO 1971	REAL BISCEGLIE	11/06/2022	16:00	16:00	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
10/06/2022	6 A	ETRA BARLETTA 2008	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	11/06/2022	18:00	18:00	

**MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE
DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022**

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/06/2022	6 A	OLIMPIADIBISCEGLIE	SOCCER TRANI	12/06/2022	16:30	10:00	

PROGRAMMA GARE

FASE FINALE CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 16”

Modalità di svolgimento dei triangolari eliminatori - (gare di solo andata)

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio effettuato dalla *Delegazione Provinciale BAT*, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

PROGRAMMA GARE FINALE (1^a giornata)

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SLY TRANI	BISCEGLIE S.R.L.	A	11/06/2022 18:00	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI

(*) *l'ordine di svolgimento dei triangolari è stato così determinato mediante sorteggio effettuato dalla Delegazione Provinciale BAT*

Per determinare la squadra vincente di ogni triangolare si terrà conto, nell'ordine:

- **dei punti ottenuti negli incontri disputati;**
- **della migliore differenza reti;**
- **del maggior numero di reti segnate;**
- **del maggior numero di reti segnate in trasferta.**

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla *Delegazione Provinciale BAT*.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
REAL BISCEGLIE	CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	A	18/06/2022 17:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
SOCCER TRANI	SLY TRANI	A	20/06/2022 18:00	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	DON UVA CALCIO 1971	A	20/06/2022 17:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE
Riposa:	OLIMPIADIBISCEGLIE				

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	ETRA BARLETTA 2008	A	18/06/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	MINERVA	A	20/06/2022 18:00	CAMPO COM. S. ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
VICTOR ANDRIA	SPIRITO SANTO BARLETTA	A	18/06/2022 16:00	CAMPO COM. S. ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
CANOSA	PROGETTO UOMO CANOSA	A	21/06/2022 15:30	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA

RISULTATI

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 16"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04 - 05 - 06 - 07/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
BISCEGLIE S.R.L.	- UNIONE CALCIO BISCEGLIE	0 - 0	ATHENA CALCIO BARLETTA	- SLY TRANI	3 - 4
OLIMPIADIBISCEGLIE	- SOCCER TRANI	0 - 8	POL. TRANI 2006	- ETRA BARLETTA 2008	0 - 13
REAL BISCEGLIE	- DON UVA CALCIO 1971	1 - 2	SPIRITO SANTO BARLETTA	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	3 - 0

GIRONE C - 5 Giornata - A		
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	- PROGETTO UOMO CANOSA	0 - 0
VICTOR ANDRIA	- CANOSA	2 - 3
VIRTUS ANDRIA	- FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	1 - 17

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04 - 06/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	- DON UVA CALCIO 1971	5 - 3	BORGOVILLA CALCIO SPORT	- SPIRITO SANTO BARLETTA	1 - 2
REAL BISCEGLIE	- SLY TRANI	2 - 3	CANOSA	- VICTOR ANDRIA	1 - 4
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	- OLIMPIADIBISCEGLIE	2 - 4	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	- PROGETTO UOMO CANOSA	1 - 0
			MINERVA	- ETRA BARLETTA 2008	1 - 3

CLASSIFICHE

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 16"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S. BISCEGLIE S.R.L.	13	5	4	1	0	29	5	24	0
2 A.S.D.REAL BISCEGLIE	9	5	3	0	2	10	10	0	0
3 A.S.D.UNIONE CALCIO BISCEGLIE	7	5	2	1	2	3	3	0	0
4 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	6	5	2	0	3	13	22	9-	0
5 A.S.D.SOCCER TRANI	4	5	1	1	3	10	8	2	0
6 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	4	5	1	1	3	7	24	17-	0

A.S. BISCEGLIE S.R.L. ammessa alla Fase Finale.

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 F.C.D.SLY TRANI	15	5	5	0	0	28	4	24	0
2 ACSD ETRA BARLETTA 2008	10	5	3	1	1	23	4	19	0
3 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	9	5	3	0	2	13	11	2	0
4 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	6	5	2	0	3	13	16	3-	0
5 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	4	5	1	1	3	6	12	6-	0
6 A.D. POL. TRANI 2006	0	5	0	0	5	2	38	36-	0

F.C.D. SLY TRANI ammessa alla Fase Finale.

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	12	5	4	0	0	32	3	29	0
2 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	8	5	3	0	1	22	5	17	1
3 A.S.D.CANOSA	4	5	1	1	2	8	22	14-	0
4 POL.D.VIRTUS ANDRIA	4	5	1	1	2	14	30	16-	0
5 A.S.D.VICTOR ANDRIA	0	5	0	0	4	6	22	16-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

A.S.D. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA ammessa alla Fase Finale.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 14"

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	15	5	5	0	0	23	9	14	0
2 A.S.D.SOCCER TRANI	12	4	4	0	0	21	1	20	0
3 F.C.D.SLY TRANI	9	4	3	0	1	11	8	3	0
4 U.S.D.CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	6	5	2	0	3	12	13	1-	0
5 A.S.D.UNIONE CALCIO BISCEGLIE	3	4	1	0	3	7	16	9-	0
6 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	0	4	0	0	4	7	17	10-	0
7 A.S.D.REAL BISCEGLIE	0	4	0	0	4	4	21	17-	0

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	15	5	5	0	0	29	3	26	0
2 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	13	5	4	1	0	13	3	10	0
3 A.S.D.VICTOR ANDRIA	10	5	3	1	1	12	9	3	0
4 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	6	5	2	0	3	11	10	1	0
5 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	6	5	2	0	3	8	11	3-	0
6 A.S.D.MINERVA	4	5	1	1	3	11	14	3-	0
7 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	2	5	1	0	4	7	15	8-	1
8 A.S.D.CANOSA	1	5	0	1	4	5	31	26-	0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 08/06/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 16"

GARE DEL 4/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MOUKHLIS ZAKARIA (SPIRITO SANTO BARLETTA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALICE ALESSIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DAGNELLO FABIO (ATHENA CALCIO BARLETTA)
FILANNINO ANTONIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

MIDUGNO FEDERICO (BISCEGLIE S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSMAI LEONARDO (BISCEGLIE S.R.L.)
BALICE ALESSIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)
TALIBI KHALID (SLY TRANI)
LAFASCIANO EMANUELE (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

SIBILLANO FABIO (BISCEGLIE S.R.L.)
LORUSSO LUCA (SLY TRANI)
TORTOSA MICHELE (SLY TRANI)

GARE DEL 5/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VECCHIO GIANLUCA (DON UVA CALCIO 1971)

COLANGELO MARCO (REAL BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANTONINO PIERGIORGIO (DON UVA CALCIO 1971)
LEONETTI RAFFAELE (REAL BISCEGLIE)

COGNETTI FRANCESCO (REAL BISCEGLIE)
MONOPOLI DOMENICO (REAL BISCEGLIE)

GARE DEL 6/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINERVINI ANDREA (OLIMPIADIBISCEGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FIGURELLA STEFANO (ETRA BARLETTA 2008 sq.B)

GIANGUALANO DANIELE (SOCCER TRANI)

MALCANGI GUIDO MARTINO (SOCCER TRANI)

GARE DEL 7/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SGARAMELLA GABRIELE (VICTOR ANDRIA)

CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 14”

GARE DEL 4/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMONIZIONE E DIFFIDA

CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Per mancata presentazione richiesta di Forza Pubblica.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MONOPOLI ANGELO GABRIELE (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIZZI SAVINO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZI SAVINO (BORGOVILLA CALCIO SPORT) STRIPPOLI COSIMO (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)
TODISCO FLAVIO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCARINGELLA MICHELE (CORATO CALCIO 1946 A.S.D.)

GARE DEL 6/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI MOLFETTA SERGIO (REAL BISCEGLIE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

INVERSI ARTURO MARIA (MINERVA) CANALETTI SAMUELE (REAL BISCEGLIE)

AMMONIZIONE (I INFR)

TARANTINO PIETRO PIO (CANOSA) LACEDONIA PASQUALE (REAL BISCEGLIE)
LONGO FRANCESCO (REAL BISCEGLIE) MAGUREAN IOAN SEBASTIAN (REAL BISCEGLIE)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PUGLIA

DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Livio Costantino (Relatore) e dell'Avv. Giuseppe Conte (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 Maggio 2022, ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

disciplinare nr. 386pfi21-22, promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 20 aprile 2022 (Prot. 8183/386 pfi 21-22/pm/VDB), nei confronti dei sottoelencati deferiti:

- sig. Simone Stranieri

-all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del CGS, per avere lo stesso, in data 5.12.2021, in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine del primo tempo e nel mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpito con una gomitata al volto il calciatore sig. Domenico Gaetano, senza provocare allo stesso lesioni;

-violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso in data 5.12.2021, in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Cosimo Di Benedetto e Matteo Lupo, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- sig. Cosimo Di Benedetto

- all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso, in data 5.12.2021 ed in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Simone Stranieri e Matteo Lupo, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- sig. Matteo Lupo

- all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva SS Annunziata Mesagne, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del CGS, in quanto lo stesso, in data 5.12.2021 ed in occasione della gara ASD Accademia Calcio Mesagne – ASD Polisportiva S. Annunziata, valevole per il campionato giovanissimi under 15, al termine dell'incontro è andato insieme con altri compagni, individuati nei sig.ri Simone Stranieri e Cosimo Di Benedetto, verso la rete di divisione dal recinto di giuoco - posta in adiacenza alla tribuna scoperta dello stadio - ed ivi giunto ha strappato uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne;

- Società Polisportiva SS Annunziata Mesagne

per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 comma 2 del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, oggetto dei rispettivi deferimenti.

FATTO E DIRITTO

Con atto del 20 aprile 2022 (prot. 6684/386 pfi21-22/PM/vdb) che qui, per motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della F.I.G.C. ha promosso il presente Procedimento disciplinare ai danni dei sigg. Simone Stranieri, Cosimo Di Benedetto, Matteo Lupo e della Polisportiva SS Annunziata Mesagne, in relazione ai capi di incolpazione loro ascritti, sopra riportati.

All'esito delle indagini della Procura Federale, svolte nei termini di rito ed in cui – si evidenzia sin d'ora – assumevano particolare rilievo le dichiarazioni confessorie rese da tutti gli incolpati nel corso delle rispettive audizioni, questo Tribunale Federale Territoriale ha disposto la convocazione degli stessi deferiti per l'udienza del 19.5.2022, giusta comunicazione pec del 29.4.2022.

All'udienza del 19.5.2022 sono comparsi l'Avv. Raffaele Di Ponzio per la Procura Federale, l'Avv. Gianfrancesco Castrignanò quale legale rappresentante della Pol. SS. Annunziata Mesagne e l'Avv. Jacopo Antonio Ahmad, per gli incolpati.

In tale sede, le Parti e la Procura hanno dato atto di essersi preventivamente accordate sulla misura delle sanzioni, ai sensi dell'art. 127 comma 1 del CGS, nei termini che seguono: 1) per il tesserato Simone Stranieri squalifica per 3 giornate di gara; 2) per i tesserati Cosimo Di Benedetto e Matteo Lupo squalifica per 2 giornate di gara; 3) per la società Pol. SS. Annunziata Mesagne ammenda di €. 250,00. Il Tribunale, preso atto della suddetta proposta di patteggiamento delle pene - nonché della richiesta di rinvio tecnico del difensore degli incolpati - finalizzato all'acquisizione della necessaria procura speciale da parte dei genitori esercenti la potestà genitoriale sui tesserati minorenni, ha rinviato la discussione del procedimento all'udienza del 30.5.2022.

All'udienza del 30.5.2022 sono intervenuti l'Avv. Raffaele Di Ponzio per la Procura Federale, l'Avv. Gianfrancesco Castrignanò per la Pol. SS. Annunziata Mesagne e l'Avv. Jacopo Antonio Ahmad, per gli incolpati. Sono stati depositati ed acquisiti dal Tribunale i moduli di "patteggiamento della pena", sottoscritti dalle parti, dai genitori dei soggetti minori - le cui firme sono state autenticate dal legale munito di procura speciale – nonché dalla Procura Federale, rappresentata dal citato Avv. Di Ponzio.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

Il Collegio, nell'esercizio dei poteri ascritti dall'art. 127 comma 3 del C.G.S., reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni prospettate per i tesserati e per la società di appartenenza.

Al riguardo hanno assunto valore decisivo le dichiarazioni confessorie dei calciatori sigg. Stranieri, Di Benedetto e Lupo, emerse nel corso delle rispettive audizioni e rese (tutte) il 29.1.2022, rispetto ai fatti loro ascritti nei capi di incolpazione.

In particolare, nei verbali in atti, risulta che lo Stranieri ha ammesso di aver colpito con una gomitata al volto, al termine della prima frazione di gara, un calciatore della Asd Accademia Calcio Mesagne (incorrendo nella violazione degli artt. 4 comma 1 e 38 del C.G.S.); il Di Benedetto ed il Lupo, unitamente allo stesso Stranieri, hanno ammesso di aver strappato, al termine della gara, uno striscione inneggiante alla società Accademia Calcio Mesagne (con ciò incorrendo nella violazione del disposto di cui agli artt. 4 comma 3 e 39 del C.G.S.). L'assunzione di responsabilità, di cui sono permeati i verbali di audizione e la raggiunta consapevolezza, in capo ai tre tesserati, del disvalore delle condotte assunte, giustifica per questo Tribunale la riduzione delle sanzioni nella misura patteggiata tra le parti in 3 giornate di squalifica per lo Stranieri (per questi, il Collegio ha altresì tenuto in considerazione il *fair play* osservato in occasione di altra partita, ove si era contraddistinto positivamente per aver portato a spalle, accompagnandolo fuori dal campo, un avversario infortunato), in 2 giornate ciascuno per il Di Benedetto ed il Lupo, nonché - in ultimo - nell'ammenda di € 250,00 per la società. Deve pure darsi atto, sempre ai fini dell'affermata congruità delle sanzioni, che la società calcistica ha a suo tempo richiamato i propri tesserati ad una condotta più consona ai basilari principi di correttezza e di lealtà sportivi, comminando la sospensione di 15 giorni da ogni attività.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, letto il deferimento della Procura Federale e gli atti di indagine ad esso allegati;

preso atto della proposta di patteggiamento delle pene, condivisa tra le parti e la Procura Federale;

ritenute congrue le sanzioni proposte;

visto l'art. 127 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

di dichiarare l'efficacia di tale proposta e, per l'effetto,

- 1) di infliggere al sig. Simone Stranieri la sanzione sportiva della squalifica per 3 giornate di gara;
- 2) di infliggere al sig. Cosimo Di Benedetto la sanzione sportiva della squalifica per 2 giornate di gara;
- 3) di infliggere al sig. Matteo Lupo la sanzione sportiva della squalifica per 2 giornate di gara;
- 4) di infliggere alla Pol SS. Annunziata Mesagne la sanzione sportiva dell'ammenda pari ad € 250,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Pietro Carrozzini (Relatore) e dell'Avv. Nicola Fantetti (Componente), del Sig. Pasquale Cariello (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella seduta del 30 Maggio 2022 ha adottato la seguente

DECISIONE

Relativamente

all'atto di deferimento della Procura Federale datato 6 maggio 2022, promosso a carico:

- a. del Sig. Giuseppe De Cagna, in qualità di dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto;
- b. dell'ASD De Cagna 2010 Otranto.

PREMESSA

Con atto di deferimento datato 6 maggio 2022, la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti del Sig. De Cagna Giuseppe, quale dirigente dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto, nel corso dell'attività istruttoria, aveva accertato che lo stesso aveva proferito, su piattaforma social Facebook, sulla pagina della ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla propria pagina personale e sul portale della testata giornalistica "Salentosport.net", le seguenti frasi: ***"A voler pensar male questa rivoluzione è stata più utile alle elezioni della LND Puglia del 2021 che al calcio di questa terra"; "Un'assurdità, è tutto allucinante. Sono due anni che protesto e ci metto la faccia – va giù duro De Cagna – di fronte ai vertici del calcio pugliese e del suo presidente, ho preso anche squalifiche perché quando non si hanno considerazioni plausibili da contrapporre, si squalificano si multano le voci fuori dal coro"; "(...) nei momenti di rinnovo i giochi sono già fatti, questi signori da poco rieletti per l'ennesima volta raccolgono le deleghe dalle varie società per votarsi da soli il giorno in cui si vota, ci sono i galoppini che girano per tempo per prendersi queste deleghe in cambio di favori di vario genere ed anche inimmaginabili, come iscrizioni a rate ecc. ecc., quindi fin quando ci saranno più lecchini che imbianchini questi signori continueranno a rovinare il calcio pugliese e poi anche quello nazionale, perché questi fenomeni che sono al comando state tranquilli che verranno eletti a livello nazionale perché sono organizzati abbastanza bene, poi facilitati dai soldi che gestiscono che sono tantissimi."***

Tali espressioni, sempre a mente della prospettazione della Procura Federale, erano da ritenersi obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro propri tanto del Comitato regionale e del suo Presidente, quanto della Federazione intesa nel suo complesso, revocando in dubbio il rispetto e soprattutto la credibilità degli organi direttivi della Federazione, sia a livello regionale che nazionale, nonché di tutto sistema e la struttura dirigenziale del mondo del calcio, finendo per travalicare qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

Riteneva, inoltre, la Procura Federale che, da tali atti e comportamenti, conseguisse la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva della società ASD De Cagna 2010 Otranto, per la quale - all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione - era tesserato il Sig. De Cagna Giuseppe, in qualità di vice presidente dotato di poteri di rappresentanza.

Il processo veniva discusso all'udienza del 30 maggio 2022, ove compariva il solo rappresentante della Procura Federale Avv. Raffaele Di Ponzio - che concludeva con la seguente richiesta di adozione di sanzioni disciplinari: **a.** al sig. De Cagna Giuseppe l'inibizione per mesi 3; **b.** all'ASD De Cagna 2010 Otranto l'ammenda di € 600,00.

All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale decideva come da dispositivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 141 del 30.5.2022.

MOTIVAZIONE

La tesi accusatoria esposta dalla Procura Federale, oltre a non essere stata contestata dagli incolpati, è risultata documentalmente provata.

Infatti, in allegato all'atto di deferimento del 6.5.2022, risultano essere presenti gli stralci delle frasi e delle parole riportate in premessa, tratte dalla piattaforma social Facebook, rinvenibili sulla pagina dell'ASD De Cagna 2010 Otranto, sulla pagina personale dello stesso De Cagna e presenti anche sul portale della testata giornalistica "Salentosport.net".

Tale compendio probatorio non è mai stato disconosciuto dagli incolpati, né mai oggetto di successiva rettifica e/o abiura di qualsivoglia natura.

Significativo, in tal senso, è il comportamento processuale dei soggetti sottoposti a deferimento che, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica del provvedimento in esame, hanno preferito rimanere contumaci.

Appare evidente che il contenuto delle frasi e delle parole proferite dal sig. De Cagna integri specificatamente la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dato il loro inequivoco contenuto offensivo e denigratorio che travalica, obiettivamente, il pur legittimo esercizio del diritto di critica e di opinione.

A tanto consegue, essendo stato dimostrato documentalmente (cfr. posizione tesseramento, fogli 18 e 19, del dirigente interessato allegato all'atto di deferimento) che, all'epoca in cui il sig. De Cagna proferiva le suddette espressioni, costui ricopriva la carica di vice-presidente, dotato dei poteri di rappresentanza dell'ASD De Cagna 2010 Otranto: ne deriva la responsabilità diretta di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito alle richieste conclusive del rappresentante della Procura Federale si osserva come, ai sensi del combinato disposto degli artt. artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, alla sanzione sportiva dell'inibizione per il dirigente consegue per costui anche l'ammenda che, inoltre, deve essere comminata alla società di appartenenza per un pari importo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 82 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al deferimento in esame

DELIBERA

- 1) di infliggere al sig. Giuseppe De Cagna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'inibizione per mesi 3 e l'ammenda pari ad € 400,00;
- 2) di infliggere all'ASD De Cagna 2010 Otranto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 comma 1 e 23 commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione sportiva dell'ammenda pari ad € 400,00.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 09/06/2022.

**IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**

**IL REGGENTE
(Vito Tisci)**